

Tribunale di Roma civ. – 12 settembre 2012, n. 17118

**Circolazione stradale – Randagismo – Sinistri – Risarcimento danni
- L. n. 281/91 - Doveri di prevenzione e controllo del randagismo –
Omissione – Principio del *neminem laedere* - Responsabilità
dell'amministrazione comunale - Sussiste**

L'amministrazione comunale risponde dei danni subiti da un motociclista in conseguenza di un incidente stradale occorsogli per aver perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava a causa di un cane randagio che improvvisamente gli ha attraversato la strada.

*Infatti, ai sensi della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. n. 281/91), l'ente territoriale è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza e, in base al principio del *neminem laedere*, l'amministrazione è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale.*